



COMUNE DI SANTA SOFIA
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE**

(approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 28.04.1994)
(modificato con deliberazione C.C. n. 3 del 15.02.1996)
(modificato con deliberazione C.C. n.16 del 14.03.2005)
(modificato con deliberazione C.C. n.72 del 30.09.2014)

TITOLO I

TARIFFE

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Santa Sofia secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507".

ART. 2 CLASSE DEL COMUNE

1. Il Comune di Santa Sofia, con popolazione residente al 31.12.1992 pari a n. 4223 abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe V.

ART. 3 OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

3. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

4. *non sono altresì soggette a tributo le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadro.*

ART. 4 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

I categoria - capoluogo

- II categoria - frazioni.
- III categoria - zone periferiche.

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle tre categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato a questo regolamento e con esso sarà pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio.

ART. 5 RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA

1. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure:

- cat. II 25%
- cat. III 50%

ART. 5 bis

1. sono esenti le occupazioni fino a 10 mq. per manifestazioni o iniziative di carattere politico

CAPO I

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE

ART. 6

OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DEGLI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI

1. Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe a seconda della categoria dell'area.

A) OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE

Categoria	Importo
I	euro 26,339/mq
II	euro 19,754/mq
III	euro 13,169/mq

A.1) Occupazione del suolo con passi carrabili, come definiti dal 4° comma dell'art.44 del decreto 507, realizzati dai privati e non destinati a soggetti portatori di handicap.

Categoria	Importo
I	euro 13,170/mq
II	euro 9,877/mq
III	euro 6,585/mq

A.2) Occupazione del suolo con passi carrabili di accesso a impianti per la distribuzione dei carburanti.

Categoria	Importo
I	euro 7,902/mq
II	euro 5,926/mq
III	euro 3,951/mq

A.3) Occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune e non destinati a soggetti portatori di handicap.

Si applica la tariffa di cui al punto A.1 per una superficie di mq. 9; la superficie eventualmente eccedente è calcolata in ragione del 10 per cento.

A.3.a) Occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non destinati a soggetti portatori di handicap, ma non utilizzati o di fatto non utilizzati.

Categoria	Importo
I	euro 2,634/mq
II	euro 1,975/mq
III	euro 1,317/mq

La riduzione della tariffa è subordinata all'esistenza degli elementi oggettivi, di cui all'art. 44 comma 9 del Decreto 507, da indicare nella specifica istanza prodotta dal contribuente.

A.3.b) Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli accessi carrabili o pedonali.

Categoria	Importo
I	euro 2,634/mq
II	euro 1,975/mq
III	euro 1,317/mq

L'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di specifica istanza da parte del contribuente.

ART. 7

AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI

1. La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il versamento nel conto corrente postale del Comune di una somma pari a venti annualità del tributo calcolata con la tariffa specifica fra quelle indicate all'art. 6 punti A.1, A.2 e A3.
2. L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è realizzato e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.
3. Il soggetto è tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, entro i dieci giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con l'indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.
4. Il comune provvede, entro sei mesi dalla ricezione della nota di cui al comma precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata sospendendosi l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa.
5. Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune il procedimento di affrancazione è da considerare definito.

ART. 8

OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

Categoria	Importo
I	euro 8,780/mq
II	euro 6,585/mq
III	euro 4,390/mq

ART. 9

OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO COMUNALE CON TENDE FISSE O RETRAIBILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO

Categoria	Importo
I	euro 7,902/mq
II	euro 5,926/mq
III	euro 3,951/mq

Sono escluse della tassazione le tende aggettanti all'interno dei balconi e dalle verande.

ART. 10

OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO

Occupazione con:

- 1) cavi, condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) o con qualsiasi altro manufatto realizzati da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da aziende esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (ai sensi dell'art. 63, commi 3, del D.Lgs. n. 446/1997):

canone forfetario commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la seguente misura unitaria di tariffa: euro 0,775 per utenza a partire dall'anno 2000

Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente; il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. La tassa è versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno; in ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta al Comune non può essere inferiore ad euro 516,457.

3) con seggiovie e funivie sino ad un massimo di 5 Km:

tariffa minima annuale unica: euro 103,291

per ogni chilometro o frazione superiore ai 5 Km:

tariffa minima annuale unica: euro 20,658

ART. 11

TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO NELL'ANNO 1994

1. Per le occupazioni permanenti di cui al precedente art. 10, fatte nel 1994, la tassa dovuta è conteggiata applicando la tariffa della tassa vigente in questo Comune nel 1993 aumentata del 10 per cento e, comunque, con un minimo di Euro 25,823.

ART. 12

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature indicate nella I parte del 6° comma dell'art. 48 del Decreto 507.

Le località dove sono situati gli impianti sono suddivise dall'art. 48 del D. Lgs. 507 nelle seguenti categorie:

a) centro abitato

b) zona limitrofa

c) sobborghi e zone periferiche

d) frazioni

categoria	Importo minimo
a)	euro 46,481
b)	euro 38,734
c)	euro 23,240
d)	euro 7,746

2. Se il serbatoio è di capacità maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicabile è quella del punto 1 aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in più, con la tolleranza del cinque per cento nella misura della capacità.

3. Se il distributore di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 è applicata al serbatoio eventualmente di minore capacità ed è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art. 48 del decreto 507 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 6, lett. A.

ART. 13 DISTRIBUTORI DI TABACCHI

1. Per le occupazioni del suolo o soprassuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la tassa è determinata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

categoria (del D. Lgs. 507)	tariffa
a) centro abitato	euro 15,493
b) zona limitrofa	euro 11,362
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	euro 7,746

ART. 14 OCCUPAZIONI CON TAXI

Nel caso di richiesta di concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie del singolo posto assegnato.

Articolo 14 BIS

Validità tariffe per le occupazioni permanenti per anno solare.

- 1. La Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe dell'imposta, in applicazione dell'art. 42 e dell'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000, può deliberare variazioni di tariffe entro i termini di approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.*
- 2. La tariffe indicate sul presente regolamento negli articoli precedenti del Capo I sono state approvate e sono rimaste in vigore per il periodo fino all'anno di competenza 2004.*
- 3. A partire dall'anno di competenza 2005 si fa espresso riferimento alle apposite deliberazioni con cui la Giunta Comunale approva le tariffe per l'anno di riferimento, secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.*

CAPO II

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 15 OCCUPAZIONI DEL SUOLO

Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle fasce orarie di occupazione, le seguenti tariffe giornaliere:

A) Occupazioni del suolo comunale

categorie	Importo giornaliero	Fasce orarie	Importo per fasce
I	euro 2,0658/mq	dalle 7 alle 13	euro 1,0329/mq.
		dalle 13 alle 19	euro 0,8263/mq.
		dalle 19 in poi	euro
	0,4132/mq.		
II	euro 1,5493/mq	dalle 7 alle 13	euro 0,7747/mq.
		dalle 13 alle 19	euro 0,6197/mq.
		dalle 19 in poi	euro
	0,4130/mq.		
III	euro 1,0329/mq	dalle 7 alle 13	euro 0,5165/mq.
		dalle 13 alle 19	euro 0,3873/mq.
		dalle 19 in poi	euro
	0,2066/mq.		

Qualora la durata dell'occupazione sia non inferiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 50%.

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale

Si applicano le tariffe di cui alla precedente lett. A) con la riduzione del 66% :

categoria	Importo
I	euro 0,7024/mq
II	euro 0,5268/mq
III	euro 0,3512/mq

C) Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse:

1) per i primi trenta giorni

Categoria	Tariffa forfetaria per occupazione	
	per 1 Km lineare	oltre il km. lineare
I	euro 15,4937	euro 23,2405
II	euro 11,6203	euro 17,4304
III	euro 7,7469	euro 11,6203

2) se la durata è superiore ai trenta giorni ma non superiore a 90 gg.

Categoria	per occupazione fino	per occupazione
	ad 1 Km. lineare	sup. ad 1 Km lineare

I	euro	20,1418	euro	30,2127
II	euro	15,1064	euro	22,6595
III	euro	10,0709	euro	15,1063

3) se la durata è superiore ai 90 gg. fino a 180 giorni:

categoria	per occupazione fino ad 1 Km. lineare	per occupazione sup. ad 1 Km. lineare
I	euro 23,2406	euro 34,8608
II	euro 17,4304	euro 26,1456
III	euro 11,6203	euro 17,4304

4) se la durata è superiore a 180 giorni:

categoria	per occupazione fino ad 1 Km. lineare	per occupazione sup. ad 1 Km. lineare
I	euro 30,9874	euro 46,4810
II	euro 23,2406	euro 34,8608
III	euro 15,4937	euro 23,2405

D) Occupazione temporanea con tende e attrezzature similari

categoria	tariffa
I	euro 0,6197/mq
II	euro 0,4648/mq
III	euro 0,3099/mq

Ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali è corrisposta la relativa tassa, la superficie da considerare è quella eventualmente sporgente le aree predette.

ART. 16

CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO IN AREE DELLA MEDESIMA CATEGORIA

1. Le occupazioni temporanee di cui alla lett. C) del precedente art. 15 aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

ART. 17

RIDUZIONI SPECIFICHE

1. Le tariffe di cui al precedente art. 15 lett. A, B e D sono ridotte:

- del 50 per cento per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche (purché l'area occupata ecceda i 10 mq.), culturali e sportive;
 - del 50 per cento per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo di cui al precedente art. 15 lett. C).

ART. 17 bis
ESENZIONI SPECIFICHE

1. Sono esenti dalla tassa, oltre a quelle previste per legge, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni con finalità culturali e di promozione del commercio locale e del turismo, patrocinate dal Comune, ed organizzate da associazioni senza scopo di lucro.

ART. 18
RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA

1. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte ulteriormente del 50 per cento.

ART.19
RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50 per cento allorché:

- la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente;
- il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia pagato anticipatamente o in due rate; la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata di oltre sei mesi;
- il soggetto sottoscriva il documento-quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

ART. 20
AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art. 15 lett. A aumentata per tutte le categorie fino al 30 per cento.

2. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

ART. 21
TARIFFE PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER IL 1994

1. Per le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 15 lett. A e B e D e di tutte le altre fattispecie indicate nell'art. 45 del decreto 507, effettuate dai pubblici esercizi, da esercenti il commercio in aree pubbliche e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti

nonché per le occupazioni realizzate con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, l'ammontare della tassa dovuta è determinata per l'anno 1994 applicando le tariffe vigenti per l'anno 1993 aumentate del 50 per cento.

ART. 22
RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata, ai fini tariffari, nella misura:

- del 50 per cento sino a 100 mq
- del 25 per cento oltre i 100 mq
- del 10 per cento oltre i 1.000 mq

ART. 23
RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE

1. Qualora la superficie occupata, dai singoli utilizzatori, in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10 per cento.

Articolo 23 BIS

Validità tariffe per le occupazioni temporanee.

1. *La Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe dell'imposta, in applicazione dell'art. 42 e dell'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000, può deliberare variazioni di tariffe entro i termini di approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.*
2. *La tariffe indicate sul presente regolamento negli articoli precedenti del Capo II sono state approvate e sono rimaste in vigore per il periodo fino all'anno di competenza 2004.*
3. *A partire dall'anno di competenza 2005 si fa espresso riferimento alle apposite deliberazioni con cui la Giunta Comunale approva le tariffe per l'anno di riferimento, secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.*

CAPO III

NORME GENERALI

ART. 24

OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

ART. 25

OCCUPAZIONI DI MISURA INFERIORE ALL'UNITA' IMPOSITIVA

1. Nel caso di più occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura funzionale, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa è determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unità impositiva di un metro quadrato o lineare.

ART. 26

OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del Decreto 507 e del relativo regolamento comunale.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

ART. 27

LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprasuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa e la durata richiesta.
2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.
3. Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.
4. Le concessioni sono rilasciate:
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
 - con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.
5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

ART. 28

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.
2. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

ART. 29

REVOCA DELLA CONCESSIONE PER GRAVI INADEMPIENZE

1. Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessorio, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

ART. 30

L'AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.
2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.
3. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

ART. 31

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.
3. L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

ART. 32

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione avviene:

- per inadempienze del soggetto agli obblighi assunti o mancato pagamento della tassa nel termine previsto;
- per sopraggiunte esigenze pubbliche. La revoca consegue ad atto deliberativo motivato e comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi.

TITOLO III

DENUNCE, VERSAMENTI

ART. 33

OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.
2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, è prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Per gli anni successivi al primo di occupazione, è dovuto soltanto il versamento del tributo nel mese di gennaio, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.
4. Per le occupazioni dell'art. 46 del Decreto 507 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. I versamenti, arrotondati alle mille lire inferiori o superiori a seconda che la frazione non sia o sia inferiore alle lire 500, devono essere fatti nel conto corrente postale intestato al Comune utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

ART. 34

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee ad eccezione di quelle di cui all'art. 19, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa effettuata nel conto corrente postale comunale mediante il modello ministeriale, non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
2. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo però non ricorrente, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

TITOLO IV

GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 35

RIMBORSO DI RISCOSSIONI INDEBITE

Per far fronte alle richieste di rimborso fatte dai contribuenti per somme versate e non dovute nei termini previsti dal 6° comma dell'art. 51 del Decreto 507, nonché per la corresponsione dei relativi interessi è istituito un apposito capitolo nella parte "Spesa" del bilancio preventivo annuale “Rimborso imposte e tasse”.

ART. 36

ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto 507.

ART.37

ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.
2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

TITOLO V

NORME FINALE

ART. 38

VARIAZIONI TARIFFE

1. Le eventuali variazioni di tariffe saranno determinate con deliberazione della giunta comunale.

**ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE,
DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

I° CATEGORIA CAPOLUOGO

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) Piazzale Carlo Marx | |
| 2) P.zza G. Matteotti | |
| 3) P.zza G. Garibaldi | |
| 4) Piazzetta N. Gentili | |
| 5) P.zza Mortani | |
| 6) P.zza Curiel | |
| 7) Corte Comunale | |
| 8) Via Porzia Nefetti | Inizia da P.zza Matteotti e termina dal distributore Esso |
| 9) Via Nicolò Gentili | Inizia da P.zza Gentili e termina in V.le Verdi |
| 10) Via Castello I° | Inizia da P.zza Gentili e termina alla S.S. 310 |
| 11) Via Castello II° | Inizia da Via Castello I° e termina alla S.S 310 |
| 12) Via Castello III° | Inizia da Via Castello II° e termina alla S.S.310 |
| 13) Via Croce | Inizia da P.zza Matteotti e termina in V.le Gramsci |
| 14) V.le Martiri della Libertà | Inizia da P.zza Matteotti e termina in Via S.Martino |
| 15) Via Marconi | Inizia da P.zza Garibaldi e termina al Ponte Pantano |
| 16) Viale Roma | Inizia da P.zza Garibaldi e termina al Ponte Pantano |
| 17) Via Carlo Pisacane | Inizia da P.zza Garibaldi e termina in P.zza Mortani |
| 18) Via Dante Alighieri | Inizia da P.zza Garibaldi e termina alla Forcella |

19) Via della Repubblica	Unisce Via Marconi con Via Dante Alighieri
20) Via Risorgimento	Unisce Via Marconi con V.le Roma
21) Via Mortano	Unisce Via Dante Alighieri con P.zza Curiel
22) Via Antonio Gramsci	Inizia da Via Croce e termina al fosso Rio Sasso
23) Via Doberdò	Inizia da Via Croce e termina alla casa Mengozzi
24) Via Nazario Sauro	Interna e parallela a Via Gramsci
25) Via Spinello	Inizia da P.zza Curiel e termina con la Prov.le per Spinello
26) Via Iginio Melloni	Inizia da V.le Martiri e termina alla Comunale per Camposonardo
27) Via Salvatore Allende	Inizia da Via Nefetti e non ha sbocco
28) Via San Martino	Inizia da V.le Martiri e termina al ponte di Bellavista
29) Via Don Pio Berni	Inizia da Via T. Nanni e non ha sbocco
30) Via Torquato Nanni	Inizia da Via D. Alighieri e termina in Via Unità d'Italia
31) Via Unità d'Italia	Inizia da Via Spinello e termina nella S.P. 26 del Carnaio
32) Via Umberto Saba	Inizia da Via Unità d'Italia e non ha sbocco
33) Via Giuseppe Ungaretti	Inizia da Via Unità d'Italia e non ha sbocco
34) Via Salvatore Quasimodo	Inizia da Via Unità d'Italia e termina in Via Don Pio Berni
35) Via Pier Paolo Pasolini	Inizia da Via Unità d'Italia e non ha sbocco

- 36) Via Giovanni XXIII° Inizia dall'incrocio con Via Arcangeli e termina all'incrocio con V.le Roma
- 37) Via Francesco Arcangeli Inizia dall'incrocio con Via Dante Alighieri e termina alla Fornace
- 38) Via Giorgio Cavallucci Inizia dall'incrocio con Via Arcangeli e termina all'incrocio con Via L.B.Mortani
- 39) Via L.Bianchini Mortani Inizia dall'incrocio di Via Cavallucci e non ha sbocco
- 40) Via I° Maggio Inizia alla S.S. 310 vicino al cimitero e non ha sbocco
- 41) Via G. di Vittorio Inizia dall'incrocio con Via I° Maggio e non ha sbocco
- 42) Via Filippo Turati Inizia con l'incrocio di Via Amendola e non ha sbocco
- 43) Via Giovanni Amendola Inizia dall'incrocio di Via S.Martino e termina nel primo tornante
- 44) Via Palmiro Togliatti Inizia dall'incrocio di Via Amendola e termina nell'incrocio di Via Rio Sasso
- 45) Via Aldo Moro Inizia da Via Togliatti e non ha sbocco
- 46) Via Rio Sasso Inizia da Via S.Martino e termina in prossimità della cabina ENEL
- 47) Via Pietro Nenni Inizia da Via S.Martino e non ha sbocco
- 48) Via degli Orti Inizia da Via S.Martino e non ha sbocco
- 49) Via Innocenti Biserni Inizia da Via Nefetti e termina all'incrocio di Via Vivaldi
- 50) Via Giacomo Puccini Inizia da Via Verdi e termina all'incrocio di Via Vivaldi
- 51) Via Gaetano Donizetti Inizia da Via Puccini e non ha sbocco
- 52) Via Vincenzo Bellini Inizia da Via Puccini e non ha sbocco

53) Via Antonio Vivaldi	Inizia da Via Biserni e termina all'incrocio di Via Mascagni
54) Via Pietro Mascagni	Inizia da Via Vivaldi e non ha sbocco
55) Viale Giuseppe Verdi	Inizia da Via Nefetti e termina all'incrocio di Via Puccini
56) V.le Giovacchino Rossini	Inizia da Via Nefetti e non ha sbocco
57) Via Minuccia	Inizia da Via Pisacane e non ha sbocco
58) Via Raggiaio	Inizia da Via Minuccia e non ha sbocco
59) Via Castellare	Inizia da Via Minuccia e termina all'incrocio con la Comunale per S.Giacomo

II° CATEGORIA ZONE LIMITROFE AL CAPOLUOGO

- 1) Zona periferica
- 2) Forese S.Martino

III° CATEGORIA TUTTE LE FRAZIONI DEL COMUNE ED I NUCLEI SPARSI

- 1) Corniolo
- 2) Spinello
- 3) Camposonardo
- 4) Calci
- 5) Biserno
- 6) Campigna

INDICE

TITOLO I - TARIFFE

Art. 1 Oggetto	pag ...2
Art. 2 Classe del Comune	“ ...2
Art. 3 Oggetto della tassa	“ ...2
Art. 4 Classificazione dei luoghi pubblici	“ ...2
Art. 5 Riduzione tariffaria per categoria	“ ...3

Capo I Tariffe per le occupazioni permanenti

Art. 6 Occupazione del suolo	“...4
Art. 7 Affrancazione della tassa sui passi carrabili	“...5
Art. 8 Occupazione di spazi	“...5
Art. 9 Occupazioni di spazi con tende	“...5
Art. 10 Occupazioni di sottosuolo o soprasuolo	“...5
Art. 11 Tariffa per l'anno 1994	“...6
Art. 12 Distributori di carburanti	“...6
Art. 13 Distributori di tabacchi	“...7
Art. 14 Occupazioni con taxi	“...7

Capo II Tariffe per le occupazioni temporanee

Art. 15 Occupazione del suolo, sottosuolo e soprasuolo	“..8
Art. 16 Conteggi nella medesima categoria	“..9
Art. 17 Riduzioni specifiche	“..9
Art. 18 Riduzioni per l'edilizia	“..10
Art. 19 Riduzioni per le caratteristiche temporali delle occupazioni	“..10
Art. 20 Aree destinate al parcheggio	“..10
Art. 21 Tariffe particolari per il 1994	“..10
Art. 22 Riduzione superficie per spettacolo viaggiante	“..10
Art. 23 Riduzione del computo della superficie	“..11

Capo III Norme generali

Art. 24 Occupazioni abusive per protrazione	“..12
Art. 25 Occupazioni di misura inferiore all'unità impositiva	“..12
Art. 26 Occupazioni con impianti pubblicitari	“..12

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

Art. 27	La concessione per l'occupazione permanente	pag.....13
Art. 28	Revoca della concessione	".....13
Art. 29	Revoca per gravi inadempienze	".....14
Art. 30	L'autorizzazione per le occupazioni temporanee	".....14
Art. 31	Occupazioni d'urgenza	".....14
Art. 32	Revoca dell'autorizzazione	".....14

TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI

Art. 33	Occupazioni permanenti	".....15
Art. 34	Occupazioni temporanee	".....15

TITOLO IV - GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 35	Rimborso di riscossioni indebite	".....16
Art. 36	Adempimenti del funzionario responsabile	".....16
Art. 37	Adempimenti del concessionario	".....16

TITOLO V - NORME FINALE

Art. 38	Variazioni tariffe	".....16
In allegato l'elenco di classificazione Delle strade, degli spazi ed aree pubbliche		"...17-20

* * * * *